



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il commercio internazionale*

---

**2011/0269(COD)**

31.5.2012

## **PARERE**

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per il periodo 2014 - 2020  
(COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD))

Relatore per parere: Iuliu Winkler

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

### Considerazioni generali

La proposta legislativa intende rinnovare l'esistenza del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), apportandovi una serie di modifiche nell'ottica di migliorarne l'efficacia.

Il relatore sostiene l'esistenza del FEG e ne incoraggia lo sviluppo per il periodo del QFP 2014-2020, quale Fondo che integra le politiche nazionali e regionali in materia di occupazione nonché altri Fondi dell'UE.

Il potenziamento del FEG è quanto mai importante, poiché l'UE è una zona economica molto aperta e dunque sensibile alle sollecitazioni esterne. L'UE riconosce inoltre attraverso il FEG che la liberalizzazione degli investimenti e degli scambi ha globalizzato il mercato del lavoro e che una simile apertura, pur generando complessivamente risultati positivi per l'economia dell'UE, può dar luogo a costi sociali in alcune regioni e in determinati settori.

In primo luogo, il FEG dovrebbe essere sviluppato per ragioni di efficacia e di equità. I lavoratori che cambiano occupazione in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio incontrano maggiori difficoltà per trovare una nuova occupazione e subiscono maggiori perdite di reddito rispetto alla media, oltre al fatto che, con ogni probabilità, hanno competenze professionali specifiche per occupazioni e settori in declino.

In secondo luogo, il settore dei beni e dei servizi tradabile interessato dall'apertura degli scambi si è ampliato, man mano che l'innovazione e le tecnologie hanno reso sempre più internazionale la catena di approvvigionamento di beni e servizi. È opportuno quindi sviluppare il FEG senza escludere nessuna attività dai suoi criteri di ammissibilità.

In terzo luogo, l'UE necessita di uno strumento di adeguamento per far fronte alle conseguenze degli accordi commerciali sul mercato del lavoro dell'UE, parallelamente alla propria competenza esclusiva di concludere accordi commerciali internazionali. È una questione non solo di pari opportunità ma anche di economia politica. Non si può pensare che i cittadini dell'UE appoggino l'apertura commerciale se l'Unione non è in grado di agire a sostegno dei lavoratori in esubero a seguito della maggiore apertura ai concorrenti dei paesi terzi per i beni e i servizi.

La proposta collega esplicitamente il FEG alle conseguenze degli accordi commerciali internazionali, riconoscendo che gli agricoltori potrebbero essere interessati dai futuri accordi commerciali bilaterali dell'UE o da un accordo multilaterale con l'Organizzazione mondiale del commercio. La proposta non dovrebbe comunque escludere i lavoratori dei settori non agricoli dal gruppo di beneficiari che possono affermare di aver cambiato occupazione a seguito di un accordo commerciale internazionale.

Il relatore propone inoltre che il Parlamento europeo dia la propria approvazione agli accordi commerciali internazionali (quali gli eventuali accordi di libero scambio UE-Mercosur o UE-India), dopo essersi assicurato che il FEG sarà in grado di affrontare, soprattutto in termini di dotazione di bilancio, le loro ripercussioni sulla forza lavoro europea.

### **Analisi dettagliata della proposta**

Il relatore condivide le modifiche intese a mantenere gli emendamenti introdotti nel 2009 a causa della crisi, in particolare la riduzione della soglia di esuberi per l'ammissibilità e l'aumento del tasso di cofinanziamento massimo del FEG.

È necessario inoltre mantenere la separazione tra il FEG e il Fondo sociale europeo (FSE), dato che i due Fondi sono finalizzati a obiettivi diversi.

L'ampliamento dell'ammissibilità del FEG alle piccole e medie imprese (PMI), ai lavoratori autonomi e agli agricoltori rappresenta uno sviluppo positivo. Finora tali categorie erano escluse di fatto dal gruppo di potenziali beneficiari del Fondo. L'estensione dell'ammissibilità ai lavoratori con contratti di lavoro atipici dimostra che il FEG, nella sua forma attuale, presenta condizioni troppo vincolanti per essere efficace.

Tuttavia, la proposta non affronta realmente il problema principale del FEG, ovvero il fatto che trascorrono undici mesi tra la domanda e la data di pagamento. La Commissione fissa un termine di otto mesi, accelerando il trattamento amministrativo dei fascicoli, i pagamenti e le disposizioni interistituzionali, ma la procedura di bilancio (la quale necessita che i due organi decisionali in materia di bilancio, ovvero Consiglio e Parlamento, approvino ogni richiesta di contributo del FEG) continuerà a ostacolare l'accelerazione della procedura.

Il relatore sostiene l'idea che il FEG contribuisca a finanziare programmi mirati. Ogniqualvolta possibile, questi programmi dovrebbero garantire che la formazione contribuisca alla transizione verso nuovi settori che beneficiano realmente dell'apertura dell'UE.

Infine, in termini di bilancio, la proposta della Commissione fissa la soglia annua degli stanziamenti d'impegno a 429 milioni di EUR, ovvero 3 miliardi di EUR in sette anni. La Commissione fissa inoltre la spesa massima per gli agricoltori a 2,5 miliardi di EUR per questo periodo. Sebbene l'attuale finanziamento annuale sia stato in gran parte sottoutilizzato, l'ampliamento della base di ammissibilità al FEG dovrebbe aumentare il numero delle domande e sarebbe quindi opportuno rivedere il tetto fissato, soprattutto se la politica commerciale dell'UE genera una serie di accordi commerciali che si ripercuotono sull'occupazione della forza lavoro dell'Unione.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale.

#### *Emendamento*

(1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale ***senza escludere nessuno***.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.

#### *Emendamento*

(5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole. ***Il regolamento dovrebbe riconoscere che il principio può essere esteso a tutti i lavoratori passati a un'altra occupazione a seguito di accordi commerciali internazionali, compresi gli***

*agricoltori.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 8**

###### *Testo della Commissione*

(8) Per quanto riguarda **gli agricoltori**, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

###### *Emendamento*

(8) Per quanto riguarda **i lavoratori che subiscono le conseguenze degli accordi internazionali**, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori **e gli altri lavoratori che subiscono le conseguenze delle localizzazioni** che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.

###### *Motivazione*

*Il FEG dovrebbe diventare lo strumento di compensazione in materia di occupazione utilizzato dall'Unione europea per compensare le conseguenze degli accordi commerciali in generale. L'industria e le imprese del settore dei servizi sono interessate dagli accordi commerciali quanto il settore agricolo.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Considerando 10**

###### *Testo della Commissione*

(10) Al momento di configurare l'insieme

###### *Emendamento*

(10) Al momento di configurare l'insieme

coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che ***favoriranno in modo significativo l'impiegabilità*** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che ***determineranno il reinserimento*** dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.

#### *Emendamento*

(12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei Fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione, ***segnatamente il FSE o la PAC.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Il superamento degli effetti negativi della globalizzazione richiede anche la creazione di posti di lavoro permanenti in tutta l'Unione attraverso una vera e propria strategia di recupero della produzione per l'Unione che si combini con una concorrenza leale con i principali paesi emergenti e una solida politica di sostegno alla crescita. Promozione del dialogo sociale, miglioramento della***

*qualità dei beni di consumo e delle informazioni, aumento della ricerca e dell'innovazione, creazione di nuovi strumenti pubblici e privati per finanziare l'economia e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, questi sono gli strumenti che saranno efficaci nella costruzione delle capacità produttive dell'Unione.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 - comma 2**

*Testo della Commissione*

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di *crisi impreviste*, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività *agricole*.

*Emendamento*

2. Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono *gravemente i settori economici dell'Unione, in particolare* l'agricoltura, o di *una crisi economica e finanziaria*, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività.

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Articolo 1 - comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Il FEG dovrebbe mirare a garantire che l'Unione, la quale gode di competenze esclusive in materia di politica commerciale comune, disponga anche di un proprio strumento di adeguamento*



*consono che sia in grado di compensare le potenziali perdite indotte dagli accordi commerciali internazionali da essa negoziati.*

**Emendamento 9**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1 - comma 3**

*Testo della Commissione*

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni **trovino un'occupazione stabile** entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

*Emendamento*

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni **entrino nel mercato dell'occupazione** entro un anno a decorrere dalla data della domanda. **Questo obiettivo dovrebbe essere rivalutato nell'ambito del riesame intermedio del presente regolamento.**

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti **della struttura** del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un **sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione**, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;

*Emendamento*

(a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un **cambiamento radicale delle modalità di importazione-esportazione di beni e servizi dell'Unione**, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o

nazionale;

*Motivazione*

*Dovrebbero essere contemplate tutte le principali trasformazioni indotte dall'apertura commerciale, anche se il declino è lento.*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 - lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

*Emendamento*

(c) dei lavoratori, **compresi gli agricoltori**, che cambiano le attività precedentemente svolte, le adattano **oppure cambiano settore di attività** per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

*Motivazione*

*L'articolo dovrebbe coprire altri tipi di attività interessate dagli accordi commerciali internazionali e prevedere che i numerosi lavoratori in esubero devono cambiare radicalmente attività quando perdono il lavoro a causa dell'apertura commerciale.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 3 - lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri

*Emendamento*

(d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri

del nucleo familiare ***che esercitano un'attività*** nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

del nucleo familiare ***dichiarati attivi*** nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 - paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

##### *Emendamento*

2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, ***in particolare per quanto concerne le domande collettive che coinvolgono le PMI***, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando gli esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.

##### *Motivazione*

*Modifiche necessarie per mantenere la coerenza con l'articolo 2, lettera c.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 - paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e

##### *Emendamento*

3. Per quanto riguarda ***i lavoratori che subiscono le conseguenze delle***

quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

***delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e dell'analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di ***lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** gli agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità ***per i lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** gli agricoltori, e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

#### *Motivazione*

*Modifiche necessarie per mantenere la coerenza con l'articolo 2, lettera c.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di regolamento Articolo 6 - lettera c**

##### *Testo della Commissione*

(c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

##### *Emendamento*

(c) ***i lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario,*** gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

## Motivazione

*Modifiche necessarie per mantenere la coerenza con l'articolo 2, lettera c.*

### Emendamento 16

#### Proposta di regolamento Articolo 7 - paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso **degli** agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, **dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro**. L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

##### *Emendamento*

1. Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso **dei lavoratori che subiscono le conseguenze delle delocalizzazioni, compresi, ove necessario, gli** agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, **favorendo preferibilmente la transizione verso attività in fase di crescita che beneficiano della liberalizzazione degli scambi**. L'insieme coordinato di servizi personalizzati può comprendere in particolare:

## Motivazione

*Il FEG dovrebbe tenere conto del fatto che i programmi mirati più efficaci sono quelli che aiutano e preparano i lavoratori a passare da un settore in declino ad attività economiche in crescita.*

### Emendamento 17

#### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) l'aiuto **alla** ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, **l'assistenza al ricollocamento**, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di

##### *Emendamento*

(a) **la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la certificazione dell'esperienza acquisita**, l'aiuto **nella** ricerca di un lavoro, **le misure per la creazione di occupazione**,

imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, **la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;**

l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione,

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) misure speciali di durata limitata, **come le indennità per la ricerca di un lavoro**, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

##### *Emendamento*

(b) misure speciali di durata limitata, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione,

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani **a rimanere o** ritornare sul mercato del lavoro.

##### *Emendamento*

(c) e misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a ritornare sul mercato del lavoro.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 8 - paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **dodici** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) **di** sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.

#### *Emendamento*

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 o 2, ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di **otto** settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) **entro** sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima. ***Nell'esaminare le domande, la Commissione garantisce che i finanziamenti a titolo del FEG siano erogati a beneficio dei settori, delle regioni e degli Stati membri che presentano maggiori difficoltà.***

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in

#### *Emendamento*

(a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in

seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato **nel settore agricolo** dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato **in tutti i settori** dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 9 - paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. La Commissione assicura che il diritto a fruire del FEG non influirà sull'ammissibilità a beneficiare di altri Fondi dell'Unione, quali il FSE o la PAC per gli agricoltori.**

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 12 - paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione **relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti.**

3. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione **per garantire che tutti i paesi, le regioni e i settori occupazionali dell'Unione siano consapevoli di queste possibilità e riferisce annualmente in merito all'uso del Fondo per ciascun paese e per ciascun settore.**

*Motivazione*

*Alcuni Stati membri non ricorrono ancora al FSE in misura sufficiente. Inoltre, il FSE potrà*



*ora essere applicato potenzialmente a un numero maggiore di settori e di destinatari rispetto a quanto avvenuto in precedenza.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 - paragrafo 2 - comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Riconoscendo l'urgenza di prendere decisioni per garantire che i lavoratori siano coinvolti il prima possibile nei programmi, le istituzioni si adoperano per ridurre al minimo il periodo di trattamento delle domande.***

*Motivazione*

*La coerenza tra la politica commerciale dell'UE e il FEG implica il rinnovo di questa dotazione di bilancio destinata al FEG prima di ogni accordo di libero scambio. Analogamente, nessun accordo commerciale internazionale dovrebbe essere applicato senza che le disposizioni del FEG siano adeguate, affinché quest'ultimo consegua il suo obiettivo.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 15 - paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. La gestione della dotazione del FEG anticiperà i futuri accordi di libero scambio che potrebbero causare esuberi o perdite di posti di lavoro come stabilito all'articolo 1 e, se necessario, proporrà un riesame del presente regolamento per garantire che la dotazione del FEG continui a soddisfare le esigenze del Fondo. L'approvazione di un accordo internazionale può essere subordinata alla disponibilità di risorse del FEG per consentire alla forza lavoro dell'Unione di adeguarsi alle conseguenze di tale accordo.***

### *Motivazione*

*La coerenza tra la politica commerciale dell'UE e il FEG implica il rinnovo di questa dotazione di bilancio destinata al FEG prima di ogni accordo di libero scambio. Analogamente, nessun accordo commerciale internazionale dovrebbe essere applicato senza che le disposizioni del FEG siano adeguate, affinché quest'ultimo consegua il suo obiettivo.*

### **Emendamento 26**

#### **Proposta di regolamento Articolo 20 - paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Queste valutazioni includono i dati che indicano il numero di domande e coprono il rendimento dei programmi per ciascun paese e per ciascun settore, al fine di determinare se il FEG raggiunge i destinatari previsti.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 – 2020)
<b>Riferimenti</b>	COM(2011)0608 – C7-0319/2011 – 2011/0269(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 25.10.2011
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 25.10.2011
<b>Relatore</b> Nomina	Iuliu Winkler 8.12.2011
<b>Esame in commissione</b>	26.3.2012
<b>Approvazione</b>	30.5.2012
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 17 –: 8 0: 1
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa Zamora, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Paweł Zalewski
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Silvana Koch-Mehrin, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Miloslav Ransdorf, Tokia Saïfi, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Zuzana Roithová